

Emissioni in atmosfera; scadenza del 29 ottobre 2007 per le emissioni diffuse provenienti da impianti esistenti alla data del 29 aprile 2006.

Come si ricorderà, ai sensi dell'art. 281 comma 2 del Decreto i gestori degli impianti e delle attività in esercizio alla data del 29 aprile 2006 che producono flussi inquinanti non ricadenti nel campo di applicazione del DPR 203/88, riguardante le canalizzazioni di agenti inquinanti in atmosfera, entro la data del 29 ottobre 2007 devono richiedere un'autorizzazione specifica ed adeguare i propri impianti alle prescrizioni entro il 29 aprile 2009.

Per meglio comprendere il quadro normativo, per "emissione diffusa" si deve intendere qualsiasi emissione, diversa da quelle tecnicamente convogliabili.

Nonostante la Confederazione abbia richiesto con urgenza al Ministero dell'Ambiente raggugli circa la prescrivibilità della scadenza, il suo campo di applicazione e le modalità di effettuazione della domanda, a tutt'oggi nulla è stato risposto, lasciando le imprese in una condizione di assoluta incertezza sugli adempimenti amministrativi e sulla obbligatorietà delle disposizioni che ad oggi si devono intendere come confermate e vigenti.

Le uniche attività non soggette ad autorizzazione sono quelle previste sullo stesso TU ambientale:

Art. 269, comma 14:

- 1- impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
- 2- impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;
- 3- impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
- 4- impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate;
- 5- impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;
- 6- gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
- 7- gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;
- 8- impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio;
- 9- impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità

particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto.

Art. 269, comma 16:

1- Gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti.

Art. 272, comma 5:

- 1- Impianti destinati alla difesa nazionale;
- 2- Sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro;
- 3- Impianti di distribuzione dei carburanti.

Art. 272, comma 5 – Elenco delle attività riportate nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta:

- 1- Impianti adibiti esclusivamente a lavorazioni meccaniche con esclusione di attività di verniciatura, trattamento superficiale dei metalli e smerigliature;
- 2- impianti di aspirazione situati in:
 - 3- laboratori orafi in cui non è effettuata la fusione di metalli;
 - 4- laboratori odontotecnici;
 - 5- esercizi in cui viene svolta attività estetica, sanitaria e di servizio e cura della persona;
 - 6- officine ed altri laboratori annessi a scuole;
- 7- impianti destinati alla decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di cottura;
- 8- impianti adibiti esclusivamente alle seguenti lavorazioni tessili:
 - 9- preparazione, filatura, tessitura della trama, della catena o della maglia di fibre naturali artificiali e sintetiche, con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre sintetiche e del bruciapelo;
 - 10- nobilitazione di fibre, di filati, di tessuti limitatamente alle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi composti), tintura e finissaggio a condizione che tale fase sia effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - 0i) le operazioni in bagno acquoso devono essere condotte a temperatura inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno, oppure, nel caso in cui siano condotte alla temperatura di ebollizione del bagno, ciò deve avvenire senza utilizzazione di acidi, di alcali o di prodotti volatili, organici od inorganici, o, in alternativa, all'interno di macchinari chiusi;
 - 1ii) le operazioni di asciugamento o essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione devono essere effettuate a temperatura inferiore a 150° e nell'ultimo bagno acquoso applicato alla merce non devono essere stati utilizzati acidi, alcali o prodotti volatili, organici od inorganici;
- 11- cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, Rosticcerie e friggitorie;
- 12- panetterie, pasticcerie ed affini con un utilizzo complessivo giornaliero di farina non superiore a 300 kg;
- 13- stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi;
- 14- serre;
- 15- stirerie;

- 16- laboratori fotografici;
- 17- autorimesse ed officine meccaniche di riparazioni veicoli, escluse quelle in cui si effettuano operazioni di verniciatura;
- 18- autolavaggi;
- 19- silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti;
- 20- macchine per eliografia;
- 21- stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo chiuso o protetti da gas inerte;
- 1- impianti di trattamento acque;
- 2- macchinari a ciclo chiuso di concerie e pelliccerie;
- 3- attività di seconde lavorazioni del vetro, successive alle fasi iniziali di fusione, formatura e tempera, ad esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura;
- 4- forni elettrici a volta fredda destinati alla produzione di vetro;
- 5- trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg;
- 6- trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg;
- 7- molitura di cereali con produzione giornaliera massima non superiore a 500 kg;
- 8- lavorazione e conservazione, esclusa surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg;
- 9- lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo giornaliero di materie prime non superiore a 350 kg;
- 10- trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera massima non superiore a 350 kg;
- 11- allevamento di bestiame che, per ciascuna delle quantità indicate nella seguente tabella in funzione delle categorie animali allevate, dispone di almeno un ettaro di terreno su cui l'utilizzazione agronomica degli effluenti è effettuata in base al decreto previsto dall'articolo 112, comma 2, della Parte Seconda del presente decreto ed in base alle relative norme regionali di attuazione, ove adottate.

Categoria animale allevata	Peso vivo medio per anno [t]
Scrofe con suinetti fino a 30 kg	3,4
Suini in accrescimento/ingrasso	3,0
Vacche da latte in produzione	2,5
Rimonta vacche da latte	2,8
Bovini all'ingrasso	4,0
Galline ovaiole	1,5
Polli da carne	1,4
Tacchini	2,0
Cunicoli	2,4
Ovicapri	3,4

Purtroppo, a causa dell'assoluta mancanza di indicazioni da parte dei Ministeri competenti, la stessa Regione non è stata in grado di formalizzare alcuna linea di indirizzo, lasciando alla discrezionalità di ogni singola impresa le valutazioni del caso, garantendo però la disponibilità ad appoggiare richieste di modifica della normativa vigente volte ad aggiornare gli elenchi di cui sopra in modo da escludere attività che ad oggi sarebbero soggette all'autorizzazione.

Per cercare di far fronte alle legittime richieste di chiarimento delle imprese, si riporta una sintesi esemplificativa di alcune attività non rientranti nel DPR 203/88 che però, comportando emissioni diffuse, potrebbero rientrare negli obblighi sopra descritti:

- 1• impianti fissi di movimentazione e lavorazione inerti**
- 2• segherie**
- 3• cave**
- 4• allevamenti di animali, ad esclusione di quelli esclusi dal D.Lgs. n. 152/2006 (cfr. quanto sopra esposto)**
- 5• cantine e distillerie**
- 6• discariche**
- 7• ditte che si occupano di stoccaggio e/o trattamento di rifiuti**
- 8• impianti già autorizzati per le emissioni convogliate che producono anche emissioni diffuse tecnologicamente non convogliabili.**

Nell'attuale stato di incertezza sulla normativa da applicare consigliamo comunque alle aziende interessate di inviare una richiesta di autorizzazione alle Emissioni Diffuse secondo il fac simile allegato.

Facsimile di domanda di autorizzazione per impianti esistenti in data precedente al 29 aprile 2006

**Marca da
Bolli 14,62**

Alla Provincia di Torino – Area Ambiente

Via Valeggio 5 – 10128 Torino

e, p.c. A.R.P.A. di

Comune di

Oggetto: D.Lgs. 152/06 Art. 281 Comma 2 – Domanda di autorizzazione per emissioni diffuse in atmosfera.

Il sottoscritto.....,

in qualità di

della ditta

con sede in

via

esercente l'attività di

presenta domanda di autorizzazione alle emissioni diffuse in atmosfera ai sensi dell'Art 281 comma 2 del D.Lgs. 152/06.

Lo scrivente si riserva di produrre, qualora necessario, ulteriore documentazione a corredo della presente domanda realizzata nelle more di indicazioni da parte degli organi competenti.

Data,

Timbro e Firma